



Località : Via Tripoli - 396 -

scala 1:2.000



VALDAGNO – FOGLIO 3



**PEEP BELFIORE
DIRITTO DI SUPERFICIE 99 ANNI**

OGGETTO	I CASA A PATIO IN VIA TRIPOLI
DITTA	COOPERATIVA EDILIZIA RIO

CONVENZIONE


DATA	14/07/1981
REP.	74148
UFF. ROGANTE	NOTAIO LUPI EUGENIO - VALDAGNO
POSSIBILITÀ RINNOVO	SI
INDENNITÀ A SCADENZA	SI

VINCOLI

DURATA	PARI ALLA CONVENZIONE (RIDOTTA A 30 ANNI DA REG.)
SCADENZA	13/07/2011

74110601
20773

74143/14782



(L)

COMUNE DI VALDAGNO

(Prov. di Vicenza)

Oggetto: Terreni interessati dal programma costruttivo della

Cooperativa Edilizia "Rio" s.r.l. nel P.E.F.P. di 1^o Registro a Valda
calità Belfiore. 24.1.1981

al N. 955 vol. 13
con L. 300

CONVENZIONE DI CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE per tassa ipot. 0

Addi 14 Luglio 1981

per I.N.VI.M.

tra il Sindaco del Comune di Valdagno BRESSAN dr. GAETANO, il Procursatore P. t.
quale dichiara di agire per conto, in nome e nell'interesse del-
Dauvieren

l'Amministrazione che rappresenta, autorizzato con delibera del

Consiglio Comunale di Valdagno del 21/01/1978 prot. n. 1784 al-

legata Sub. A all'atto Notario Lupi del 4/02/1980 rep. n. 67856

e con delibera del Consiglio Comunale di Valdagno del 10/04/81

prot. nr. 5660, che in copia conforme allegasi, Sub. A n.c.f.

00404250243 e la Cooperativa Edilizia "Rio" s.r.l., con sede

in Valdagno, in nome, per conto e nell'interesse della quale

dichiara di agire il Presidente CIELO p.i. SERGIO, nato a Val-

dagno il 31/07/1939 e ivi residente, autorizzato con delibera


del Consiglio di Amministrazione in data 19/12/1979, allegata

Sub. B all'atto Notario Lupi del 4/02/1980 rep. n. 67856, n.c.f.

00509340246,

P R E M E S S O che:

. Il Comune di Valdagno è fornito di un Piano di zona formato
ai sensi della Legge 18/04/1962, n. 167, adottato con delibe-



berazione consiliare n. 12/reg. del 31/03/1967, approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 141/27 del 19/01/70 nonchè del relativo programma di utilizzazione, adottato con deliberazione consiliare n. 137/reg. del 28/12/1971, ricevuta dalla Regione Veneta, Sez. di controllo di Vicenza il 9/10/1972, al n. 38265;

ai sensi dell'art. 35 della citata Legge 865/1971, il Comune può concedere il diritto di superficie anche alle Cooperative edilizie, per una durata non superiore ad anni 99 salvo rinnovo; conseguentemente, con proprio atto n. 2/reg. del 21 gennaio 1974, ricevuto il 26 gennaio 1974 al n. 3598, il Consiglio Comunale ha determinato i criteri di concessione del diritto di superficie e di cessione delle proprietà di aree comprese nel Piano di edilizia economica e popolare;

tali criteri sono compresi negli schemi di convenzione ricevuti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74/reg. del 6 giugno 1977, ricevuto dal CO.RE.CO. al n. 19021 in data 13/06/1977, esecutiva, da cui risultano altresì i prezzi di cessione e di concessione delle aree nel P.E.E.P. Belfiore;

con diverse istanze dirette al Sindaco, la Cooperativa Edilizia "Rio" s.r.l., con sede in Valdagno, composta attualmente da circa 300 soci, costituita allo scopo e giusta statuto, ha richiesto la concessione in regime superficiatario di aree incluse nel P.E.E.P. Belfiore;

con deliberazione della Giunta Municipale n. 621 del 12/06/76,

munta del riscontro di legittimità n. 26389 del 18/08/1976,
esecutiva, ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 108 del
26 novembre 1976, ricevuta al n. 38027 del CO.RE.CO. in data
6/12/1976, esecutiva, è stato localizzato il programma costruttivo della Cooperativa interessata su aree nel frattempo acquisite dal Comune e, pertanto, ora disponibili;

La Cooperativa Edilizia "Rio" dichiara di essere nella condizione di attuare il suo programma, con parziale variante della tipologia del Piano di attuazione, per cui si invoca la norma dell'art. 34 della Legge sulla Casa n. 865/1971,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) Il Comune di Valdagno concede alle condizioni, termini e modalità, concordati con la presente convenzione, il diritto di superficie sui terreni, come di seguito censiti, alla Cooperativa Edilizia "Rio" s.r.l., con sede in Valdagno, che accetta:

- Comune di Valdagno, Sez. A, Fg. 3°, mappali nn. 590, 594 per complessivi mq. 450. La descrizione dei predetti terreni risulta dal tipo e dalla dimostrazione di frazionamento allegato Sub. ; all'atto Notaio Lupi del 4/02/1980 rep. n. 67856.

Art. 2) La Cooperativa Edilizia "Rio" ha diritto e l'obbligo

di attuare sul terreno oggetto del presente atto e sui terreni

oggetti dell'atto Notaio Lupi del 4/02/1980 rep. n. 67856 il

programma costruttivo di seguito indicato:

9 alloggi a schiera;



- Tipologia: case monofamiliari a patio;

- Volume totale mc. 4.100.

Quella parte di area che rimarrà scoperta dovrà essere sistemata e mantenuta in stato decoroso, a cura e spese della Cooperativa e soggetta non soltanto ad uso e servizio degli edifici, ma altresì a servitù di pubblico passaggio.


Art. 3) Il corrispettivo della concessione viene fissato in L. 1.408 al mq. per un totale di L. 633.600.


La Cooperativa Edilizia "Rio" corrisponderà gli oneri di urbanizzazione siccome determinati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 166/reg. del 28/12/1977.

La somma di L. 633.600 (seicentotrentatremilaseicento) è stata corrisposta al momento dell'immissione in possesso nell'area.

Art. 4) Gli obblighi di cui all'art. 4 del preliminare di convenzione sono già stati adempiuti dalla Cooperativa Edilizia "Rio". Il Comune rinuncia all'ipoteca legale.

Art. 5) La decadenza o la revoca della concessione comportano la restituzione alla Cooperativa superficaria del corrispettivo, dedotte le spese, pagato per la concessione del diritto di superficie. Per gli oneri di urbanizzazione si osservano le disposizioni previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 166/reg. del 28/12/1977. Per le eventuali costruzioni, realizzate o in corso di realizzazione sul terreno stesso sarà restituita la minor somma tra l'importo della spesa sostenuta e il valore delle opere realizzate. Dagli importi da restituire





alla Cooperativa superficiaria decaduta saranno in ogni caso dedotti tutti gli oneri e le spese che dovessero derivare al


Comune anche in applicazione dell'art. 37 della Legge 22/10/71, n. 865.

Art. 6) Il controllo sulla costruzione degli edifici, ed in genere sulla regolare attuazione del programma, sarà effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale. La Cooperativa superficiaria, fin da questo momento, riconosce che è vietata sull'area assegnata l'installazione di ogni e qualsiasi accessorio, anche di carattere di pacifica provvisorietà, quali: tettoie, baracche e simili e che l'inosservanza oltre ad essere punita con ammenda, dà diritto al Comune di provvedere direttamente all'abbattimento ed asportazione in caso di rifiuto.

Art. 7) Allo scadere del termine, il diritto di superficie si estingue, salvo rinnovo, e il Comune diventerà proprietario della costruzione, ma la Cooperativa concessionaria decaduta avrà diritto ad un indennizzo in misura pari al valore della costruzione a quel momento, determinato con perizia di stima da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale, dedotto l'uno per cento per ogni cinque anni di esistenza del fabbricato stesso.

Art. 8) I diritti della Cooperativa concessionaria possono essere trasmessi per atto tra vivi e possono essere costituiti sugli alloggi aventi i requisiti di legge.

La trasmissibilità agli eredi è invece sempre ammessa. L'assegnazione degli alloggi nonchè di scioglimento della Coopera-



tiva, gli acquirenti ed i loro aventi causa a qualunque titolo, siccome gli altri assegnatari, subentreranno nella posizione giuridica della Cooperativa stessa relativamente a tutti i diritti, obblighi ed oneri derivanti dalla presente convenzione.

Art. 9) Il prezzo di cessione degli alloggi non potrà superare i limiti di cui al Decreto Ministeriale 27/03/1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 18/04/1975 e successive modificazioni e integrazioni. Detto importo potrà essere rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'I.S.T.A.T..

Nel caso di locazione, il canone non potrà superare il 5% (cinque per cento) annuo del valore dell'alloggio come sopra indicato e le revisioni, salvo vincolanti norme di legge, potranno aversi soltanto per variazioni dell'indice sopra richiamato superiore al dieci per cento.

Gli obblighi e i vincoli derivanti dal presente atto sono posti a carico, oltre che della Cooperativa Edilizia "Rio", anche dei successori ed aventi causa dalla Cooperativa stessa.

I patti che stabiliscono prezzi e canoni di locazione superiori a quelli indicati sono nulli per la quota eccedente gli stessi limiti. L'annullabilità potrà essere fatta valere dal Comune o da chiunque ne abbia interesse.

Art. 10) La concessione del diritto di superficie avrà la durata di anni 99 e può essere prorogata per altri 99 anni.

Art. 11) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente

convenzione sono poste a carico della Cooperativa Edilizia "Rio".

Si invocano i benefici fiscali stabiliti dall'art. 74 della

Legge 22/10/1971, n. 865, dall'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, ed ogni altra agevolazione fiscale.

Art. 12) La Cooperativa Edilizia "Rio" potrà assegnare gli alloggi costruiti in base alla presente convenzione che lo perfezionerà soltanto ai soci aventi i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assegnazione di alloggi economici e popolari. Il Comune ha facoltà di chiedere alla Cooperativa e ai soci assegnatari la documentazione dei requisiti stessi. In caso di inosservanza la Cooperativa è obbligata a revocare l'assegnazione degli alloggi ai non aventi diritto. In caso di inadempienza della Cooperativa provvede il Comune a spese della Cooperativa stessa.

Art. 13) Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato dal presente atto saranno applicate le disposizioni vigenti in materia.

L'art. 8 della presente convenzione sostituisce il corrispondente articolo 8 della convenzione tra

le stesse parti contraenti di cui all'atto notai del 10/4/1981 allegato sub. A.

Lupi del 4/2/1980 n. 67856 di rep., come da delibera

del Consiglio Comunale del 10/4/1981 allegata sub. A.

Rep. N. 74148-

AUTENTICA DI FIRME



Certifico io sottoscritto DOCTOR EUGENIO LUPI Notaio
in Valdagno ed iscritto al Collegio Notarile dei Di-
stretti Notarili Riuniti di Vicenza e Bassano del
Grappa, senza assistenza di testi avendovi i comparen-
ti tra loro d'accordo e col mio consenso rinunziato,
che le firme apposte al presente atto sono state appo-
ste in vista e presenza mia dai signori;

BRESSAN PROF. GAETANO nato a Valdagno il 19 Giugno
1940, residente a Valdagno, nella sua veste di SINDACO
del COMUNE DI VALDAGNO, all'uopo autorizzato con deli-
bera del Consiglio Comunale di Valdagno del 21/01/1978

Prot.N.1784 allegato sotto la lettera "A" all'atto me
Notaio in data 4 Febbraio 1980 rep.N.67856 e con dell'i-
bera del Consiglio Comunale di Valdagno del 10 Aprile
1981 prot.N.5660, che in copia conforme si allega al
presente atto sotto la lettera "A";

CIELO p.i.SERGIO nato a Valdagno il 31 Luglio 1939,
⁽¹⁾
ivi residente, all'uopo autorizzato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 19 Dicembre 1979, ed
allegata sub "B" all'atto del 4 Febbraio 1980 rep.N.

67856 me Notaio, e trascritto a Vicenza il 5 Marzo
1980 al N.2970 R.G. e N.2408 R.P.

della cui identità personale, veste, poteri, capacità
di agire io Notaio sono certo.

Valdagno, li quattordici luglio millenovecentoottantuno.



(14/7/1981).

(1) alla ottava facciata rigo diciannove si aggiunga:


"nella sua veste di PRESIDENTE della Cooperativa Edi-

lizia "RIO" s.r.l., con sede in Valdagno".

Una postilla approvata, senza parole soppresse.

Valdagno, li quattordici luglio millenovecentoottan-

tuno (14/7/1981).



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPIO DI VALDAGNO" around the perimeter and "EUGENIO ELI" in the center. The signature is a stylized, cursive name that appears to be "Eugenio Eli".